Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE
AREA PERSONALE

Pubblicato nell'albo informatico di Ateneo l'08.07.2021 **D.R. n. 3067 del 08.07.2021**

I L R E T T O R E

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare l'art. 24;

Visto il D.L. 120/1995, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 "*Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"* e, in particolare l'art. 9;

Visto l'atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.5.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;

Richiamato lo Statuto di Ateneo;

Richiamata la delibera di approvazione del senato accademico del nuovo *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato* in data 06.07.2021 a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella medesima data;

Considerata la necessità di revisionare la normativa interna in materia di ricercatori a tempo determinato

D E C R E T A

Art. 1 - È emanato il nuovo *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato* nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

I L R E T T O R E
Prof. Federico Delfino
firmato digitalmente

All. A

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato

Indice

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Art. 4 - Contratti di tipo a)

Art. 5 - Contratti di tipo b)

TITOLO II - Reclutamento

Art. 6 - Risorse finanziarie

Art. 7 - Attivazione delle procedure

Art. 8 - Bando di selezione e forme di pubblicità

Art. 9 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

Art. 10 - Domande di partecipazione

Art. 11 - Requisiti dei commissari

Art. 12 - Composizione della commissione

Art. 13 - Ricusazioni

Art. 14 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

Art. 15 - Conclusione dei lavori

Art. 16 - Valutazione dei candidati e pubblicità degli atti

Art. 17 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

Art. 18 - Delibera di chiamata

Art. 19 - Stipula del contratto

TITOLO III - Diritti, doveri, incompatibilità, trattamento economico, fiscale e previdenziale

Art. 20 - Rapporto di lavoro

Art. 21 - Trattamento economico

Art. 22 - Trattamento fiscale e previdenziale

Art. 23 - Incompatibilità

Art. 24 - Proroga del contratto

Art. 25 - Proprietà intellettuale

Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 27 - Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Finalità

1. L'Università di Genova può instaurare, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, e del Codice etico dell'Ateneo le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università di Genova.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 vengono conferiti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
   a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010;
   b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010.

Art. 4 - Contratti di tipo a)

1. I contratti di tipo a) sono riservati ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione. Hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro competente.
2. I suddetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.
3. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei. In questo caso, il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
4. Nel caso di cui al comma 3, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca.

Art. 5 - Contratti di tipo b)

1. I contratti di tipo b) di durata triennale sono riservati a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.
2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero devono altresì aver conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 ovvero aver usufruito, per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di:
   a) contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, o di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4/11/2005, n. 230;
   b) assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n.240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero, di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
3. Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al comma 2, sono cumulabili tra loro.
4. I contratti di tipo b) possono prevedere sia il regime d'impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.

TITOLO II - Reclutamento

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Le procedure di cui all'art. 2, comma 1, sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della citata legge n. 240/2010.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni e accordi di importo e durata non inferiore a quella del contratto di cui all'art. 4, ovvero di importo non inferiore al costo almeno quindicennale per i contratti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione da parte degli organi di governo, ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti anche mediante produzione di congrua garanzia fideiussoria.

Art. 7 - Attivazione delle procedure

1. Le proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 3 sono presentate in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Le proposte di attivazione sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione di professori e ricercatori.
3. Le proposte devono contenere:
   a) la tipologia di contratto richiesto, di cui agli artt. 4 e 5, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
   b) l'indicazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'individuazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
   c) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, coincidente con quello di inquadramento del vincitore;
   d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici, inclusa eventualmente la tesi di dottorato;
   e) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'Ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
   f) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
   g) le modalità della copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'attivazione, con indicazione se a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni ai sensi dell'art. 6;
   h) la/e sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare.
4. Per una completa informazione ai candidati e con esclusione di ogni finalità valutativa, le delibere contengono le specifiche informazioni sulle funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, nonché il tipo di impegno didattico e scientifico e l'attività clinico-assistenziale, ove prevista. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziali in regime di convenzione, il dipartimento individua la struttura sanitaria presso cui l'attività specialistica è espletata e i requisiti richiesti.
5. Qualora la proposta indichi un settore scientifico-disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, il dipartimento proponente acquisisce il parere non vincolante degli altri dipartimenti ai quali il settore scientifico-disciplinare è attribuito. Questi ultimi deliberano entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta del parere. Oltre questo termine si prescinde dal parere.

Art. 8 - Bando di selezione e forme di pubblicità

1. La proposta di cui all'art. 7 è sottoposta all'approvazione degli organi di governo con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo.
2. Il bando di selezione è emanato con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.
3. Il bando riporta le indicazioni di cui all' art. 7, comma 3, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

4. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione Europea.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di lavoro di cui agli artt. 4 e 5 sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del titolo e dei requisiti in essi indicati.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore e ricercatore, ancorché cessati dal servizio.
3. Non possono partecipare alle procedure pubbliche di selezione di cui al presente regolamento i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento che bandisce il posto, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 10 - Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono indirizzate al rettore, esclusivamente in via telematica, con le modalità riportate nel bando e sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche, dal *curriculum*, nonché da ogni documento che ciascun partecipante ritenga utile ai fini della procedura.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il responsabile del procedimento controlla la regolarità e ammissibilità delle domande pervenute e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte dal rettore con decreto motivato, trasmesso agli interessati.

Art. 11 - Requisiti dei commissari

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente, secondo quanto previsto all'art 12 e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.
3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere), a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della corrispondente fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. L'elevata qualificazione scientifica e l'adeguata conoscenza della lingua italiana vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

Art. 12 - Composizione della commissione

1. La commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macro-settore concorsuale.
2. Le procedure di designazione delle commissioni possono avere inizio solo dopo la chiusura del bando.
3. La composizione del consiglio di dipartimento per le procedure di designazione della commissione segue quanto previsto dall'art. 7, comma 2.
4. Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo anche di altro macro-settore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale.
5. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.
6. La rosa di nominativi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, sentiti i docenti del settore concorsuale per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee

guida, nel corso della riunione del consiglio di dipartimento garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego di strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.

7. La commissione può includere commissari provenienti da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere) in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3. La commissione viene formata garantendo che almeno i due terzi dei nominativi da sorteggiare appartengano ad Atenei italiani.
8. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nominativi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.
9. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro.
10. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In tal caso, si procede alla formazione di una nuova commissione anche per scorrimento sulla base del sorteggio già effettuato. In caso di dimissioni del componente designato il dipartimento delibera la sua sostituzione.
11. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due procedure per anno accademico. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.

Art. 13 - Ricusazioni

1. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, vanno indirizzate via posta certificata al rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina di cui all'art. 12, comma 1.
2. Dell'istanza di ricusazione è data notizia agli altri candidati da parte dell'Ateneo. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Art. 14 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

1. La commissione elegge al suo interno un presidente.
2. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro.
4. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 16. Tali determinazioni sono comunicate al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.
5. Dopo la predeterminazione dei criteri, presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.
6. La data e l'orario del colloquio per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni è reso noto sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.
7. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, oppure della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la commissione può avvalersi di un esperto linguistico con il supporto del settore competente di Ateneo.
8. Il processo di valutazione si conclude con un punteggio complessivo attribuito collegialmente, su ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni relative alle attività considerate.
9. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi. Non sono formulate graduatorie di idoneità.

Art. 15 - Conclusione dei lavori

1. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina da parte del rettore.
2. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della

richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi con decreto rettorale entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.

3. La commissione, alla conclusione della procedura, trasmette in via telematica gli atti concorsuali all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta. Il rettore nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio decreto da pubblicare sull'albo web e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri anomalie o irregolarità, il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Se le anomalie o le irregolarità segnalate permangono, il rettore può annullare gli atti e disporre la rinnovazione totale della procedura.
4. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Art. 16 - Valutazione dei candidati e pubblicità degli atti

1. La commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati di cui al comma 3, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. La commissione ha a disposizione 100 punti e determina, nel corso della prima seduta, i pesi relativi ai diversi elementi di valutazione entro i valori minimi e massimi seguenti:
   a) per i titoli: un massimo di punti compreso tra 40 e 60;
   b) per il totale delle pubblicazioni: un massimo di punti compreso tra 40 e 60.
2. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la commissione giudicatrice procede ad una valutazione preliminare dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri predeterminati in conformità alla normativa vigente.
4. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. La valutazione preliminare dei candidati nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione mediante comunicazione pubblicata sulla pagina web di Ateneo.
6. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la commissione individua il vincitore.
7. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.

Art. 17 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

1. La commissione valuta l'attività di ricerca scientifica dei candidati sulla base delle pubblicazioni presentate e allegate, dei titoli e dell'intera produzione scientifica.
2. I criteri per la valutazione dell'attività di ricerca tengono in considerazione, in particolare, i seguenti aspetti:
   a) autonomia scientifica dei candidati;
   b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
   c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
   d) direzione o partecipazione a comitati editoriali scientifici;
   e) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
   f) conseguimento di premi e riconoscimenti attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e internazionali per attività di ricerca;
   g) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.
3. La valutazione dell'attività di ricerca si basa su quanto riportato dal candidato nella domanda e tiene conto della rilevanza dei ruoli svolti, della loro durata e delle responsabilità assunte, anche in relazione alla

numerosità dei gruppi. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

4. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerati le monografie, i saggi inseriti in opere collettanee, gli articoli editi su riviste nonché i testi, in formato cartaceo o digitale, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 4 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
   a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
   b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
   c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
   d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
   e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si possono avvalere anche di indicatori bibliometrici di uso riconosciuto in ambito internazionale nel settore.
6. L'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è desunto esclusivamente sulla base di quanto riportato nella documentazione presentata.

Art. 18 - Delibera di chiamata

1. La chiamata è deliberata dal dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
2. In caso di mancata approvazione della chiamata da parte del dipartimento, la deliberazione, opportunamente e dettagliatamente motivata, è trasmessa al rettore e non si dà luogo alla chiamata. Qualora la mancata approvazione sia dovuta al non raggiungimento del numero legale, la proposta di chiamata è iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo; in caso di nuova mancata approvazione della proposta per qualunque motivo, l'estratto del verbale della seduta con la motivata e dettagliata deliberazione è trasmesso al rettore e non si dà luogo alla chiamata.
3. Nei casi di cui al comma 2, il dipartimento non può richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di alcun posto di ricercatore a tempo determinato per il medesimo settore concorsuale per il quale si è svolta la procedura.

Art. 19 - Stipula del contratto

1. Successivamente alla data di approvazione della delibera di chiamata da parte del consiglio di amministrazione, il candidato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e del rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.
2. Il contratto deve contenere:
   a) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
   b) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito nei contratti di tipo a) e b);
   c) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5;
   d) l'indicazione della retribuzione nonché del corrispondente trattamento fiscale e previdenziale;
   e) l'indicazione del periodo di prova, della durata di tre mesi.

TITOLO III - Diritti, doveri, incompatibilità, trattamento economico, fiscale e previdenziale

Art. 20 - Rapporto di lavoro

1. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
2. Il periodo di prova del vincitore è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al dipartimento di appartenenza. Se entro tale termine nessuna delle parti esercita il diritto di recesso dal contratto di cui all'art. 26, comma 3, il periodo di prova si intende superato.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal dipartimento di appartenenza.
5. I doveri didattici e di servizio agli studenti, dei ricercatori di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione. Il medesimo regolamento disciplina altresì le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato.
6. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.
9. I ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del dipartimento di appartenenza che ne dovrà garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
10. Qualora il ricercatore a tempo determinato, assegnato alla scuola di scienze mediche e farmaceutiche, debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'ente convenzionato e l'Università.
11. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento non precostituisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 21 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Il trattamento annuo lordo omnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 4 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.
3. Il trattamento annuo lordo omnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 5 è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato secondo il regime di impegno. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, gli organi di governo dell'Ateneo possono elevare di un ulteriore 10 per cento il trattamento economico dei contratti di cui al presente comma.

4. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui agli articoli 4 e 5 viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 22 - Trattamento fiscale e previdenziale

1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 23 - Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con:
   a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
   b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
   c) borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al presente regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 24 - Proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'art. 4 può essere prorogato su proposta del consiglio di dipartimento.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento. La commissione giudicatrice è designata dal consiglio del dipartimento. La stessa è composta da tre professori universitari afferenti al dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza delle attività di ricerca e didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 4, la delibera del dipartimento di approvazione della proroga, unitamente alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione previo accertamento della disponibilità delle risorse.

Art. 25 - Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai ricercatori di cui al presente regolamento, nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova, della durata di tre mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la

prosecuzione del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 27 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240" emanato con D.R. n. 2090 del 28.5.2019 e s.m.i.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.
3. Sono fatte salve le determinazioni in materia di assunzioni in servizio disposte con decreto rettorale prima dell'adozione del presente regolamento.
4. Le linee guida sulle modalità di sorteggio di cui all'art. 12, comma 6, costituiscono parte integrante del presente regolamento.
5. I moduli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto rettorale.
6. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione sull'albo informatico dell'Ateneo.

Università di Genova

LINEE-GUIDA
concernenti le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni di reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate in consiglio di dipartimento secondo le modalità informatiche contenute nelle presenti linee-guida, garantendo la più ampia partecipazione e trasparenza, anche grazie all'impiego di strumenti telematici e alla redazione di apposito verbale.

2. Il membro designato e la rosa dei candidati da sorteggiare sono presentati dal direttore al consiglio di dipartimento, sentiti i docenti del settore concorsuale per il quale è bandito il posto.

3. Nelle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, la commissione è costituita da cinque professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica (attestata da relativa modulistica) di cui almeno quattro non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale. La rosa dei sorteggiabili deve essere:
   - da 8 a 12 in caso in cui ci sia il membro designato dal dipartimento;
   - da 10 a 15 in caso in cui non ci sia il membro designato dal dipartimento.

4. Nelle procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia la commissione è costituita da tre professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica (attestata da relativa modulistica), di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale. La rosa dei sorteggiabili deve essere:
   - da 4 a 6 in caso in cui ci sia il membro designato dal dipartimento,
   - da 6 a 9 in caso in cui non ci sia il membro designato dal dipartimento.

5. Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato la commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia di elevata qualificazione scientifica (attestata da relativa modulistica), di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale. La rosa dei sorteggiabili deve essere:
   - da 4 a 6 in caso in cui ci sia il membro designato dal dipartimento,
   - da 6 a 9 in caso in cui non ci sia il membro designato dal dipartimento.

6. Le rose dei sorteggiabili devono rispettare i seguenti vincoli:
   a) almeno 1/3 deve essere del genere meno rappresentato;
   b) almeno 2/3 deve essere di professori provenienti da Atenei italiani.

   In caso di impossibilità di adempimento dei numeri minimi del genere meno rappresentato,

bisogna darne motivazione nel verbale del consiglio di dipartimento.

7. Il sorteggio è automatico utilizzando gli appositi file excel, scaricabili nella sezione dedicata alla gestione dei concorsi nell'area intranet del sito istituzionale di Ateneo, e seguendo le istruzioni indicate nei file stessi. Al termine del sorteggio si stampa la schermata automaticamente generata con i nominativi estratti e si allega al verbale del consiglio di dipartimento che dovrà essere trasmesso agli uffici competenti.

8. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più candidati commissari si procede al sorteggio di una nuova commissione.

SORTEGGIO CON MEMBRO INTERNO

Inserire intestazione verbale
Prova di titolo di verbale di selezione II rivisto al meglio con membro interno per un totale di tre o cinque commissari come richiesto dalla normativa vigente

1. Indicare N° commissari richiesti (3 oppure 5)→ **3**

2. Inserire nome (Cognome Nome) e qualifica (PA o PO) del membro designato

Qualifica	Nome membro designato	Ruolo
PO	ROSSI	Membro designato

3. Inserire nome (Cognome Nome) e qualifica (PA o PO) dei commissari disponibili

4. Premere F9 per sorteggiare la commissione

5. Premere il bottone blu STAMPA COMMISSIONE per generare PDF

STAMPA COMMISSIONE

Num	Nome commissario disponibile	Qualifica
1	AA	PO
2	BB	PO
3	CC	PO
4	DD	PA
5	EE	PO
6	FF	PO
7	GG	PO
8	HH	PO
9	II	PO
10	LL	PO
11	MM	PO
12	NN	PO
13	OO	PO
14	PP	PO
15	QQ	PA

SORTEGGIO SENZA MEMBRO INTERNO

Inserire intestazione verbale
Prova di titolo di verbale di selezione senza membro interno per un totale di tre o cinque commissari come richiesto dalla normativa vigente

1. Indicare N° commissari richiesti (3 oppure 5)→ **3**

2. Inserire nome (Cognome Nome) e qualifica (PA o PO) dei commissari disponibili

3. Premere F9 per sorteggiare la commissione

4. Premere il bottone blu STAMPA COMMISSIONE per generare PDF

STAMPA COMMISSIONE

Num	Nome commissario disponibile	Qualifica
1	aa	PO
2	bb	PO
3	cc	PO
4	dd	PA
5	ee	PO
6	ff	PO
7	gg	PO
8	hh	PO
9	ii	PA
10	ll	PA
11		
12		
13		
14		
15		

Modulo Elevata Qualificazione Professori Ordinari

Università di Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a a _____ Prov. _____ il_____ , residente in _____ Prov. _____ via _____ n._____ CAP_____ Codice fiscale _____ in servizio presso l'Università degli Studi _____ per il SC _____ SSD _____ , al fine di essere ammesso/a al procedimento di designazione quale componente di Commissione giudicatrice di procedura di valutazione indetta per posti di professore/ricercatore presso codesta Università,

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

quanto segue:

a) di non avere riportato, presso l'Ateneo di appartenenza, esito negativo a seguito della verifica di cui all'art. 6 comma 7 della Legge 240/2010;

b) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000[1] almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus. Di essi espone in particolare i seguenti[2]:

1) ……
2) ……
3) ……

e inoltre *(barrare le ipotesi che interessano)*

1 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.
2 Indicare la citazione per esteso con i codici

c) di essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;

oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera c)

d) di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti criteri previsti dall'ANVUR *(barrare le ipotesi di interesse)*:

Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale.

Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali, ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca accreditati dal Ministero.

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____ _____

Firma

(si allega copia del documento d'identità in corso di validità)

Modulo Elevata Qualificazione Professori Associati

Università di Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a a _____Prov. _____il_____, residente in _____ Prov. _____ via _____ n._____ CAP_____ Codice fiscale _____ in servizio presso l'Università degli Studi _____ per il SC_____ SSD_____, al fine di essere ammesso/a al procedimento di designazione quale componente di Commissione giudicatrice di procedura di valutazione indetta per posti di ricercatore presso codesta Università,

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

quanto segue:

c) di non avere riportato, presso l'Ateneo di appartenenza, esito negativo a seguito della verifica di cui all'art. 6 comma 7 della Legge 240/2010;

d) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000[3] almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus. Di essi espone in particolare i seguenti[4]:

4) ……
5) ……
6) ……

e inoltre *(barrare le ipotesi che interessano)*

c) di essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia;

oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera c)

d) di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti criteri previsti

3 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.
4 Indicare la citazione per esteso con i codici

dall'ANVUR *(barrare le ipotesi di interesse)*:

Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia.

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale.

Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca accreditati dal Ministero.

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____ _____

Firma

(si allega copia del documento d'identità in corso di validità)

Modulo Elevata Qualificazione Commissari università straniere/istituzioni di ricerca

Università di Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a a _____il_____, residente in _____ via _____ n._____ CAP_____ Codice fiscale *(se applicabile)*_____ , al fine di essere ammesso/a al procedimento di designazione quale componente di Commissione giudicatrice di procedura di valutazione indetta per posti di professore/ricercatore presso codesta Università,

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

quanto segue:

e) di essere in servizio presso _____ con la qualifica di _____ ;

f) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana *(solo per cittadini stranieri)*;

g) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000[5] almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus. Di essi espone in particolare i seguenti[6]:

1) ……
2) ……
3) ……

e inoltre

h) di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti criteri previsti dall'ANVUR *(barrare le ipotesi di interesse)*:

5 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.
6 Indicare la citazione per esteso con i codici

Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia nelle università italiane.

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale.

Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali, ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca (accreditati dal Ministero se italiani).

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____ _____

Firma

(si allega copia del documento d'identità in corso di validità)